

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE AMICI DI LORENZO

In data 30 agosto 2022 presso la sede dell'associazione in Lecco, Via Papa Giovanni XXIII, 11, si sono radunati dietro convocazione del presidente Lenotti Maria Assunta del 8 agosto 2022, i seguenti soci regolarmente iscritti:

- Maria Assunta Lenotti (presidente)
- Virgilio Bernardoni
- Giuseppe Ciresa (segretario tesoriere)
- Francesca Lanfranconi
- Luca Pollastri
- Ernesto Colombo
- Elisabetta Pianta
- Bona Egidio
- Bonfanti Elena

REGISTRATO A LECCO IL 19-09-2022
N° 1829 SERIE 3
VERSATE € ESENTI
DI CUI € (SANZIONE)
e. (INTERESSI)



IL FUNZIONARIO
Giuseppe Ciresa
STEFANO VALENZINI
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
FIRMA SU DELEGAZIONE

Si inizia alle ore 21,00 e si nomina segretario della assemblea Giuseppe Ciresa, il quale verificata la presenza della maggioranza dei soci, dà lettura del seguente

Ordine del giorno:

Modifiche da apportare allo statuto attuale dell'associazione per adeguamento alla nuova normativa sul terzo settore (D.lgs.117/2017).

Il presidente rende note le comunicazioni ricevute dall'ufficio della Provincia di Lecco che invita l'associazione ad adeguare il proprio statuto alle norme vigenti (D.lgs 117/2017) ai fini dell'iscrizione al RUNTS (REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE).

Viene presentata la bozza di statuto che si allega in calce al presente verbale.

Si mette ai voti l'adozione del nuovo statuto che viene approvato all'unanimità dei soci presenti in assemblea. Si dà incarico alla presidente Maria Assunta Lenotti di espletare tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione al RUNTS.

Si chiude l'assemblea alle ore 22,30

Il presidente

(Maria Assunta Lenotti)

Il segretario

(Giuseppe Ciresa)

ASSOCIAZIONE AMICI DI LORENZO ODV

STATUTO

(approvato dall'Assemblea dei soci il 30/08/2022)

Art. 1 — Denominazione e sede

È costituita un'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).

L'Associazione è denominata "AMICI DI LORENZO ODV", in memoria dell'alpinista Lorenzo Mazzoleni.

L'Associazione, fondata nel 2001 da Giuseppe Ciresa, Agostino Da Polenza, Maria Assunta Lenotti e Marco Negri, ha sede in Lecco, via Papa Giovanni XXIII n. 11, presso il Club Alpino Italiano, sezione di Lecco.

Per il conseguimento degli scopi associativi, con specifica delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie in Italia o all'estero.

Art. 2 — Finalità e attività di interesse generale

L'associazione persegue finalità civiche, di utilità sociale e solidaristiche nel campo sanitario, assistenziale e educativo, in favore delle popolazioni di montagna, in particolare dei bambini e delle donne, che vivono in luoghi disagiati e privi di servizi assistenziali.

Opera a livello provinciale, regionale, nazionale e sovranazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica alle condizioni di vita delle popolazioni di montagna nei paesi in via di sviluppo e per favorire la cooperazione fra i popoli.

A tal fine:

- elabora e realizza progetti e iniziative di cooperazione umanitaria e sanitaria in supporto alle popolazioni di montagna alpine e himalayane;
- coordina le attività del presidio medico-sanitario costituito a Askole, nel Pakistan nord-orientale, denominato "Lorenzo Mazzoleni Dispensary";
- provvede a sostenere il Lorenzo Mazzoleni Dispensary di Askole mediante il supporto economico e la formazione del personale assistenziale locale;
- promuove l'attività di volontariato del personale medico e paramedico e degli operatori sociali occidentali nel Lorenzo Mazzoleni Dispensary di Askole;
- organizza incontri nelle scuole e conferenze presso enti pubblici e privati a livello provinciale, regionale e nazionale;
- stabilisce rapporti di collaborazione a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale con associazioni, enti, istituzioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e della cooperazione allo sviluppo.

Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale come previsto ai seguenti punti del c.1 art. 5 del D.Lgs 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al sopracitato articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi

Art. 3 — Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

quote associative e contributi dei simpatizzanti;

contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

donazioni e lasciti testamentari;

raccolte pubbliche di fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

rimborsi derivanti da convenzioni;

ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017..

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Gli eventuali avanzi di gestione vanno reinvestiti nell'attività istituzionale dell'Associazione.

Art. 4 — Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5 — Soci

Possono diventare soci dell'Associazione, tutte le persone fisiche condividono gli scopi del presente statuto e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono diventare soci altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro che intendono contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. Tali Enti parteciperanno all'Assemblea dei Soci tramite il proprio rappresentante legale e persona da essi designata tramite comunicazione scritta al momento dell'adesione all'Associazione.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'aspirante socio e da comunicazione scritta al richiedente circa l'esito della domanda. In caso di non ammissione, entro i successivi trenta giorni, l'interessato potrà presentare ricorso all'Assemblea, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella prima convocazione utile.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Tutti i soci in regola coi versamenti delle quote associative hanno diritto di voto per il rinnovo delle cariche sociali e sono eleggibili. Essi hanno altresì il diritto di voto per la definizione di regolamenti interni, le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di consultare i verbali delle riunioni e il bilancio. Le eventuali spese per copie e/o spedizioni sono a carico del richiedente.

Pur essendo garantito il diritto di recesso, la qualifica di socio non ha carattere di temporaneità.

I soci hanno diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione, con preavviso scritto di almeno trenta giorni.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per mancato pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione per accertati motivi che possano danneggiare le iniziative o l'immagine dell'Associazione.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo; nel caso d) occorre delibera dell'Assemblea dei soci. Contro la delibera di esclusione, il socio ha trenta giorni di tempo per presentare ricorso scritto al Presidente che rimetterà il giudizio al collegio arbitrale in base a quanto stabilito dall'art. 11 del presente statuto.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto al rimborso della quota associativa.

Art. 6 — Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.7 — Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo, a cura del Consiglio Direttivo, di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) registro dei volontari non occasionali

Art. 8 — Assemblea dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente o in caso di sua assenza da un socio nominato dall'Assemblea.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso; oppure ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Le Assemblee sono convocate mediante comunicazione scritta a tutti i soci (anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno un giorno di distanza dalla prima, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione sono valide le deliberazioni prese qualunque sia il numero degli intervenuti. Gli eventuali enti associativi hanno diritto ad un solo voto. Ciascun aderente non può assumere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina il Presidente, che rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile;
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione;
- discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 5;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati, presenti di persona o per delega, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 — Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di quattro a un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni e rieleggibili.

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio nomina al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere.

E'presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in merito al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per Approvazione: la relazione, il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 5.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, attingendo progressivamente alla lista dei candidati non eletti. Laddove esaurita, provvede a convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina dei nuovi Consiglieri.

Art. 10 — Il Presidente e il Vice-presidente

Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Il Vice-presidente svolge le medesime funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Spetta in particolare al Presidente il deposito della firma per le operazioni bancarie o postali necessarie per lo svolgimento delle pratiche economiche di ordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Presidente può altresì, per tale compito, delegare il Segretario-Tesoriere.

Presidente e Vice-presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11 — Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere cura l'amministrazione generale dell'Associazione.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio predispone il rendiconto consuntivo, economico e finanziario, e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, sentito il Presidente.

Cura la stesura dei Verbali e l'aggiornamento dei relativi libri (Assemblea dei Soci e Consiglio Direttivo), nonché l'aggiornamento del Libro Soci.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 12 — Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi da tale data è fatto obbligo di redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 13 — Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, lo scioglimento stesso, le modalità della liquidazione, la nomina e la determinazione dei poteri di uno o più sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste all'art. 8 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 14 — Clausola Compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo tra i due arbitri così eletti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente Tribunale di Lecco.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di Procedura.

Art. 15 — Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.